



Ordinanza. n. 52

Gorla Minore, lì 18 giugno 2025

Oggetto: **Misure di prevenzione contro la diffusione dell'ambrosia per l'anno 2025.**

## IL SINDACO

RILEVATA la proliferazione, nonostante i continui interventi di contenimento eseguiti negli anni passati, nel territorio cittadino della pianta denominata Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), presente in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;

RILEVATO che il polline di ambrosia è fortemente allergenico, e può essere fonte di gravi sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

ACCERTATO che la patologia citata assume particolare rilevanza sotto l'aspetto sanitario, stante la notevole presenza di tale pianta nel territorio cittadino e di conseguenza l'elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici o allergizzanti;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 25522 emanata dal Presidente della Regione Lombardia il 29.3.1999, avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", e le prescrizioni in essa contenute;

RILEVATO che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando conseguentemente altresì una notevole riduzione del numero di piante;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 28.4.2010 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia" che nel proporre ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia", prevede, in base alla sperimentazione effettuata, la possibilità di eseguire, nelle aree urbane, due sfalci - il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto - mentre per le aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, può essere sufficiente un singolo intervento, da effettuarsi nella prima metà di agosto;

VISTA la nota dell'A.T.S. Insubria con data 01.07.2016, prot. 0044304, ed in particolare gli allegati tecnici, con i quali si indicano i migliori metodi da adottare per il contenimento dell'infestante in parola;

VISTA la nota della Direzione Generale Welfare - Prevenzione della Regione Lombardia, prot. P.0033173 del 12.05.2016;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle aree pubbliche di propria diretta gestione;

RAVVISATA LA NECESSITÀ che analoghe cautele siano adottate anche con riferimento a tutte le altre aree potenzialmente interessate dal fenomeno, private o pubbliche gestite da altri Enti;

RICHIAMATO l'art. 2.2.1. del Regolamento Locale di Igiene con riferimento all'obbligo di mantenere puliti i terreni non edificati; l'art. 50 del Regolamento Edilizio comunale;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; l'art 32 comma 3 della Legge 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.; l'art. 100 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.; gli art.li 7 bis e 50, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; in cui si norma l'emissione di ordinanze sindacali in materia sanitaria e si quantifica la sanzione amministrativa a carico di chi viola le disposizioni impartite tramite le richiamate ordinanze;

**tutto ciò premesso**

## **O R D I N A**

ai proprietari di terreni incolti o ritirati dalla produzione agricola; ai proprietari di terreni coltivati a cereali o con semine rade; ai proprietari di aree verdi abbandonate; ai proprietari di aree industriali dimesse; ai proprietari di aree edificabili libere e non utilizzate; ai proprietari di tutte le aree abbandonate; ai responsabili dei cantieri edili; al Presidente della Provincia di Varese – P.za Libertà 1 – Varese; al Responsabile delle F.N.M. Esercizio – P.le Cadoma 14/16 – Milano;

### **DI VIGILARE**

a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) sulle aree di loro pertinenza e, in caso di riscontrata presenza

### **DI ESEGUIRE**

interventi di manutenzione e pulizia delle aree di rispettiva proprietà e/o competenza, **prevedendo l'effettuazione di almeno due sfalci utili ad evitare la fioritura dell'ambrosia: nella terza decade del mese di luglio, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia, e quello successivo nella prima metà del mese di settembre**, per contenere i ricacci o lo sviluppo di nuove piante;

### **AVVERTE**

- che, a decorrere dal 20 luglio, saranno disposti i controlli volti ad accertare l'esecuzione delle disposizioni sopra impartite e in caso di inosservanza delle stesse sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- che qualora i soggetti obbligati non provvedano al taglio dell'Ambrosia entro 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, si provvederà d'ufficio allo sfalcio, addebitando tutti i costi ai soggetti obbligati;
- che sono possibili interventi sostitutivi, agli sfalci previsti, tramite preventivi accordi scritti con l'Ufficio della Polizia Locale che provvederà a monitorarne i risultati.

### **DISPONE**

- che i controlli e l'accertamento delle violazioni siano effettuati dal personale della Polizia Locale, che provvederà altresì alla comminazione delle sanzioni e alle successive segnalazioni per gli interventi conseguenti;
- che eventuali segnalazioni potranno essere inoltrate all'Ufficio Polizia Locale verbalmente al numero 0331-607.270, in forma scritta via fax al numero 0331-607.255, all'indirizzo PEC [comune.gorlaminore@postecert.it](mailto:comune.gorlaminore@postecert.it) o all'indirizzo [polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it](mailto:polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it).

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.



## **RICORDA ALTRESÌ**

ai proprietari delle aree incolte o parzialmente utilizzate ed infestate dalla presenza dell'essenza Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) che una delle modalità di prevenzione e contrasto alla diffusione della sopra menzionata essenza, indicata tra le misure di contrasto individuate dalla Regione Lombardia, è l'inerbimento permanente attraverso la conversione degli incolti in prati stabili. Tale pratica è promossa dal progetto In.Seeds, attivo anche sul territorio comunale. Il progetto ha attivato sul territorio dell'ATE del Parco Pineta una filiera del fiorume, che coinvolge gli agricoltori nella raccolta e vendita dello stesso. Il fiorume è un miscuglio di semi autoctoni raccolti dai prati naturali o semi-naturali di elevato pregio naturalistico della nostra zona e può essere utilizzato per le semine dei prati, per arricchirli dal punto di vista della biodiversità e della presenza di specie locali, velocizzando il processo di conversione a prato stabile. Affinché l'intervento sia efficace per il contrasto alla diffusione dell'Ambrosia, è necessario effettuare le semine nel periodo autunnale. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Operativo del PLIS presso il Parco Pineta: [plis@parcopineta.it](mailto:plis@parcopineta.it)

IL SINDACO  
**Ermoni Fabiana**